

Parte 1**Società**

Art. 1 – Costituzione

Art. 2 – Sede

Art. 3 – Durata

Art. 4 – Scopi

PARTE 2**Associati**

Art. 5 - Soci

Art. 6 - Allievi, Agonisti e Tesserati

Art. 7 - Ammissione Soci

Art. 8 – Diritti Soci

Art. 9 - Doveri Soci

Art. 10 - Sanzioni Disciplinari

Art. 11 – Perdita status Socio

PARTE 3**Patrimonio**

Art. 12 - Canone Sociale

Art. 13 - Patrimonio

Art. 14 - Esercizio

Art. 15 - Bilancio

PARTE 4**Organizzazione**

Art. 16 - Organi Sociali

Art. 17 - Assemblea

Art. 18 - Assemblea Ordinaria

Art. 19 - Assemblea Straordinaria

Art. 20 - Convocazioni

Art. 21 - Validità

Art. 22 - Deliberazioni

PARTE 5Consiglio Direttivo

Art.23 - Consiglio Direttivo

Art.24 - Adunanza Consiglio Direttivo

Art.25 - Poteri del Consiglio Direttivo

PARTE 6Cariche

Art.26 - Attribuzioni del Presidente

Art.27 - Attribuzioni del Segretario

Art.28 - Attribuzioni del Tesoriere

Art.29 - Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

Art.30 - Attribuzione del Collegio dei Revisori dei Conti

Art.31 - Composizione del Collegio dei Probiviri

Art.32 - Attribuzioni del Collegio dei Probiviri

Art.33 - Clausola Compromissoria - Arbitrato

Art.34 - Composizione del Comitato Elettorale

Art.35 - Attribuzioni del Comitato Elettorale

PARTE 7Varie

Art.36 – Scioglimento dell'Associazione

Art.37 - Disposizioni Generali

Art.38 - Regolamenti

Art.39 - Disposizioni Transitorie e Finali

STATUTO

“SOCIETA’ NAUTICA LAGUNA - a.s.d”

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’

Si è costituita in Trieste, addì 28.07.1977, l’Associazione sportiva Dilettantistica “Società Nautica Laguna” (S.N.L. asd). Il guidone sociale è di forma triangolare a sfondo verde con una croce a otto punte di colore giallo.

ARTICOLO 2 – SEDE

La sede dell’Associazione è in DUINO AURISINA (Trieste) – Villaggio del Pescatore n. 72 e può essere trasferita, con delega al Consiglio Direttivo, nell’ambito dello stesso Comune.

ARTICOLO 3 – DURATA

L’Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 – SCOPI

L’Associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazioni di nazionalità o di carattere politico o religioso, essa opera per fini sportivi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Inoltre, l’Associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Vela, alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e aderisce alle norme e principi del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti della F.I.V. e della F.I.P.S.A.S. e collabora con altre associazioni secondo la normativa vigente, al fine di perseguire lo scopo associativo.

In particolare l’Associazione:

promuove la pratica degli sport del mare ed acquatici in generale, in particolare l’attività velica e della pesca sportiva sia a livello agonistico-dilettantistico, istituendo e gestendo corsi di avviamento e perfezionamento, nonché le attività didattiche connesse, indirizzando tali attività anche verso il sociale;

organizza e partecipa a regate e gare di pesca, promuovendo manifestazioni sportive, stimola l’interscambio delle esperienze nel campo delle attività nautiche, sia agonistiche che diportistiche in genere;

gestisce la sede sociale ed i relativi spazi e servizi;

mette a disposizione dei soci attrezzature ed opportunità di ormeggio in mare e rimessaggio in terra ed acquisisce pontili (fissi o galleggianti), posti barca ed ogni altra struttura fissa o mobile, anche mediante costruzione diretta, al fine di mettere a disposizione dei soci strutture per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica;

assolve all’attività di gestione, conduzione e manutenzione di impianti ed attrezzature sportive utili allo svolgimento degli sport praticati.

L'associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federale.

ARTICOLO 5 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono iscriversi all'Associazione e partecipare alla sua attività persone fisiche di maggiore età, interessate alla pratica, sviluppo e diffusione delle attività nautiche sportive. Esse accettano di partecipare alla vita sociale regolata dal presente Statuto e dai Regolamenti, obbligandosi a rispettarli in ogni loro parte. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso con dimissioni esercitabili in qualsiasi momento.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci potrà nominare anche Soci Benemeriti tra coloro che abbiano conseguito particolari benemeritenze sportive o nei confronti dell'Associazione.

Il rapporto con i soci è improntato ai seguenti principi:

- uniformità e parità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
- esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- diritto di voto per i soci, nelle opportune forme di delega e di rappresentanza se previste dalle vigenti normative, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione rispettando il principio del voto singolo;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi e di controllo;
- sovranità dell'Assemblea per la regolamentazione dei criteri per l'ammissione all'Associazione ovvero l'esclusione dalla stessa;
- pubblicità delle convocazioni dell'Assemblea, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

I Soci, mantenendo gli stessi diritti e gli stessi doveri, si distinguono nelle seguenti categorie:

a.- FONDATORI . Sono ricompresi in detta categoria, a tutti gli effetti, i soci che costituiscono originariamente l'Associazione e mantengono il diritto di fregiarsi del relativo appellativo.

b.- ORDINARI. Sono tali i soci che aderiscono alla SNL asd con apposita domanda, secondo le modalità riportate dal Regolamento Interno.

c.- BENEMERITI. Sono tali i soci della S.N.L. che, per particolari meriti sportivi e/o sociali, vengano nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associazione dovrà tesserare alle federazioni di riferimento tutti i propri associati.

ARTICOLO 6 – ALLIEVI, AGONISTI E TESSERATI

Si distinguono nelle seguenti categorie:

a.- ALLIEVI. Sono tali i minorenni che partecipano alla scuola vela ed a consimili attività promosse dall'Associazione, iscrivendosi ai vari corsi e versando la relativa quota.

b.- AGONISTI. Sono tali coloro che svolgono regolare e continua attività agonistica per i colori della SNL asd. La loro associazione deve essere proposta dai responsabili delle attività sportive ed approvata dal Consiglio Direttivo. Al compimento del diciottesimo anno di età potranno essere ammessi, dietro opportuna richiesta, quali soci ordinari con la sola firma di presentazione del direttore sportivo, secondo le modalità riportate dal regolamento interno.

c.-TESSERATI. Sono tali le persone fisiche che si sono tesserate alle federazioni a cui è affiliata la S.N.L. asd e che intendono partecipare alle attività sportive che la medesima promuove.

ARTICOLO 7 - AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende diventare socio, deve aver compiuto il diciottesimo anno di età e presentare domanda al Consiglio Direttivo, seguendo le modalità stabilite dal Regolamento Interno. Con l'apposizione della propria firma sulla domanda il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto e del Regolamento Interno.

La Commissione Interna, composta da due Probiviri e da un componente del Consiglio Direttivo, vaglierà la documentazione necessaria per l'ammissione.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, delibererà al riguardo.

All'atto della formale comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda, il socio dovrà versare quanto previsto, ovvero la quota relativa al canone sociale, la quota di buona entrata e quant'altro deliberato dall'Assemblea, entro i termini indicati dal Regolamento Interno.

La quota associativa e la quota di buona entrata sono personali e non rimborsabili e non possono essere trasferite a terzi o rivalutate.

ARTICOLO 8 – DIRITTI DEI SOCI

L'adesione all'Associazione comporta per tutti i Soci, iscritti nel Libro dei Soci, in regola con il pagamento dei canoni e dei contributi sociali, il diritto di voto in Assemblea, nonché la libera eleggibilità negli organi amministrativi.

Prerogative dei soci:

Il socio può ottenere l'assegnazione di un ormeggio per l'imbarcazione o il natante di sua proprietà, nei limiti delle disponibilità degli ormeggi della SNL asd e secondo le modalità previste dal Regolamento Ormeggi in Acque Sociali.

Tutti i soci in regola con il pagamento del canone e dei contributi sociali, hanno diritto di visionare indistintamente tutti i registri sociali.

ARTICOLO 9 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci devono tenere nei confronti dell'Associazione, dei suoi Organi Sociali e dei Consociati, un comportamento improntato a collaborazione e disponibilità, con la sollecitudine e la franchezza tipica della gente di mare.

Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta, deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto

collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e prestigio dell'Associazione, delle Federazioni di cui fanno parte e dei loro Organi.

In particolare devono:

1. Corrispondere le quote dovute nonché altre eventuali contribuzioni nei termini e nell'ammontare approvato dall'Assemblea;
2. Rispettare le norme statutarie, quelle del Regolamento Interno, quelle del Regolamento Ormeggi in Acque Sociali e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
3. Associarsi ad una delle Federazioni alle quali la SNL asd è affiliata e rispettarne in toto i rispettivi Statuti;
4. I soci dovranno altresì rendersi operosamente disponibili alla vita sociale e partecipare attivamente alle manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione di cui fanno parte;
5. Iscrivere le proprie imbarcazioni nel registro della SNL asd e battere il guidone sociale;
6. Comunicare al Consiglio Direttivo le eventuali adesioni ad altre società nautiche entro 30 gg dalla medesima adesione;
7. Il socio si impegna, a ricorrere unicamente agli Organi Sociali interni per ogni controversia insorta sia in campo sportivo che in quello societario.

ARTICOLO 10 -SANZIONI DISCIPLINARI

I soci, in caso di violazione dello Statuto, del Regolamento Interno, di provvedimenti emanati a loro carico da parte delle Federazioni alle quali aderisce l'Associazione, di qualsiasi altro comportamento e operato tale da portare pregiudizio all'Associazione o agli appartenenti a quest'ultima, possono essere assoggettati, con delibera del C.D., alle seguenti sanzioni disciplinari:

Ammonizione: essa sarà redatta per iscritto e comunicata in via riservata al socio che si sia reso responsabile di lievi inosservanze dei suoi doveri.

Sospensione dalle attività sociali e dalla frequentazione della sede: potrà avere una durata da 15 gg. a mesi 6 e sarà comunicata in via riservata al socio che sia colpevole di gravi inosservanze dei suoi doveri.

Revoca del posto barca: sarà comminata al socio che abbia ceduto indebitamente a terzi l'utilizzo dell'ormeggio, ovvero che non abbia utilizzato il medesimo nel rispetto delle norme del Regolamento.

Radiazione: verrà irrogata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con coscienza e volontà abbia danneggiato materialmente e/o moralmente l'Associazione, impossessandosi, manomettendo o distraendo i beni sociali, diffondendo notizie diffamatorie, fomentando dissidi o disordini fra i soci o abbia tenuto un comportamento incompatibile con le finalità e le direttive dell'Associazione e delle Federazioni alla quale la stessa aderisce. La radiazione dovrà essere deliberata con il voto di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il procedimento di radiazione rimane sospeso fino alla determinazione del Collegio dei Proviviri, che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato, il quale potrà appellarsi anche alla clausola compromissoria (Art 33 presente Statuto).

Il socio potrà impugnare innanzi al Collegio dei Probiviri la delibera di sospensione, di revoca del posto barca entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il socio potrà comunque impugnare davanti all'Assemblea dei soci il provvedimento di radiazione che verrà discusso in occasione della prima Assemblea utile e verrà deciso con voto a scrutinio segreto. La decisione sarà immediatamente eseguibile ed inappellabile.

Qualora in una controversia dovesse essere interessato un componente del Consiglio Direttivo, le deliberazioni verranno prese senza il suo voto.

ARTICOLO 11 – PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO.

La qualità di socio si perde per:

a.- decesso

b.- dimissioni

c.- radiazione

Le dimissioni possono essere rassegnate dal socio, mediante atto scritto da recapitarsi al Consiglio Direttivo. Nei confronti del socio moroso, il Consiglio Direttivo darà corso alla procedura di espulsione di cui al seguente capoverso.

L'espulsione per morosità dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, decorso vanamente il termine ultimo fissato per il pagamento dei canoni e dei contributi sociali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da parte del Tesoriere. Resta facoltà del Consiglio Direttivo di procedere al recupero coattivo dei crediti vantati dall'Associazione nei confronti del socio espulso.

Il procedimento di radiazione rimane sospeso fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

I soci espulsi non potranno richiedere una nuova ammissione.

ARTICOLO 12 – CANONE SOCIALE

Tutti I soci (art. 5 dello statuto) sono tenuti al pagamento del canone sociale e degli altri contributi associativi siccome deliberato dall'Assemblea ordinaria e secondo le modalità e la tempistica stabilita dal Regolamento Interno.

Per motivate ragioni di bilancio e di salvaguardia del patrimonio sociale, è facoltà dell'Assemblea di deliberare contributi annuali straordinari a carico dei soci.

La quota sociale e i contributi associativi formano parte del Fondo Comune del quale i singoli associati non possono chiedere la divisione e pretenderne la quota in caso di recesso, siccome previsto dall'art. 37 c.c.

In caso di ritardato pagamento verrà applicata una penalità come previsto dal Regolamento Interno.

ARTICOLO 13 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito da:

a.- canone sociale;

- b.- quota di buona entrata;
- c.- quote di ammissione in acque sociali;
- d.- eventuali contributi volontari dei soci;
- e.- quote annue straordinarie, determinate dall'Assemblea dei soci;
- f.- eventuali contributi da parte di enti pubblici e/o privati;
- g.- eventuali donazioni o lasciti;
- h.- beni mobili ed immobili che l'Associazione ritenesse opportuno acquistare per il raggiungimento degli scopi sociali.
- i.- entrate derivanti da attività commerciali e produttive definite tali dalle norme fiscali.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le quote sono dovute per tutto l'anno sociale in corso e per i nuovi soci calcolate in dodicesimi in funzione d'anno.

Il patrimonio non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

L'associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli Organi Amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta, esclusivamente con il proprio patrimonio.

ARTICOLO 14– ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 15 – BILANCIO

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, che dovrà essere redatto con criterio di assoluta trasparenza ed improntato ad oculata prudenza sulla base dei principi civilistici di bilancio.

Il rendiconto annuale dovrà essere sottoposto, assieme al bilancio preventivo, all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo di ogni anno.

Con il rendiconto consuntivo dovrà essere esposta all'approvazione dell'Assemblea la situazione patrimoniale.

Sia il bilancio preventivo che il rendiconto consuntivo dovranno essere controfirmati dai Revisori dei Conti, i quali dovranno unire la loro relazione.

Il bilancio consuntivo, quello preventivo e la relazione dei Revisori dei Conti dovranno essere depositati in sede a disposizione dei soci che vorranno prenderne visione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria.

In caso di residui attivi di gestione gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.

ARTICOLO 16 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali della SNL asd:

1° l'Assemblea dei Soci

2° Il Consiglio Direttivo

3° Il Presidente

4° Il Collegio dei Revisori dei Conti

5° Il Collegio dei Probiviri

6° Il Comitato Elettorale

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, hanno durata triennale e non sono cumulabili.

ARTICOLO 17 – ASSEMBLEA

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci. Hanno diritto di partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee ordinarie e straordinarie e ricoprire cariche sociali, tutti i soci dell'Associazione che abbiano formalizzato la loro iscrizione alla data dell'Assemblea.

All'apertura della Assemblea verrà eletto il Presidente ed un Segretario dell'Assemblea, scelti tra persone legittimamente intervenute in Assemblea e designate dalla maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, raccolto in apposito registro numerato e vidimato in ciascun foglio dal Presidente.

ARTICOLO 18 -ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata dal C.D. o su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto ogni qualvolta si renda necessario ed il Consiglio Direttivo dovrà convocarla entro 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea ordinaria annuale dei soci avrà luogo una volta all'anno entro il 31 marzo per discutere e deliberare su:

- la relazione del Presidente sull'attività svolta;
- l'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo;
- l'approvazione del canone sociale, della quota di buona entrata, degli altri contributi necessari all'attività sociale e degli eventuali contributi straordinari;

- la nomina delle cariche sociali allo scadere di ogni triennio;
- i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo e le eventuali modifiche;
- eventuali operazioni di compravendita di beni immobili ed alla richiesta di contratti di mutuo, finanziamenti bancari e contratti relativi a diritti reali ed immobiliari.;
- eventuali provvedimenti di radiazione;
- tutti gli argomenti che saranno sottoposti all'approvazione secondo l'ordine del giorno predisposto su delibera del Consiglio Direttivo o previa richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Tutti gli argomenti da trattare in Assemblea devono essere specificati nell'ordine del giorno riportato sull'avviso di convocazione.

Entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea dovrà essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione all'albo sociale per la durata di quindici giorni e sul sito internet della Associazione, delle deliberazioni adottate dall'Assemblea nonché dei bilanci e rendiconti approvati.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea, quale organo sovrano dell'Associazione, in conformità alla legge ed allo Statuto, vincolano tutti gli Organi e tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a.- approvazione e/o modificazione dello Statuto Sociale;
- b.- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione .

Deve essere convocata dal Presidente su delibera della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o entro quindici giorni dalla richiesta scritta pervenuta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea, quale organo sovrano dell'Associazione, in conformità alla legge ed allo Statuto, vincolano tutti gli Organi e tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 20 – CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria sarà fatta a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno, firmata dal Presidente o dal Vice Presidente ed inviata ai soci con qualunque mezzo (lettera semplice, posta elettronica, fax, ecc.) almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso stesso dovrà inoltre essere affisso, presso la Sede Sociale, almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza.

Nell'avviso dovrà essere indicata anche l'eventuale seconda convocazione, che potrà avere luogo trascorso almeno tre ore dalla prima.

ARTICOLO 21 – VALIDITA'

L'Assemblea ordinaria sarà valida:

- a.- in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;

b.- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie sarà valida:

a.- in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto;

b.- in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto nonché, in entrambi i casi, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

Le modifiche dello Statuto devono essere disponibili in modo dettagliato presso la segreteria dell'Associazione e tutti i soci hanno diritto a riceverne copia scritta su espressa richiesta.

Per lo scioglimento dell'Associazione vale quanto stabilito dall'Art. 36 del presente Statuto.

ARTICOLO 22 – DELIBERAZIONI

Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti, ed aventi diritto al voto, in Assemblea. Di norma le votazioni si fanno per alzata di mano; le nomine delle cariche sociali avverranno per votazione a scheda segreta.

Se avvengono votazioni a scrutinio segreto i membri del Comitato Elettorale fungeranno da scrutatori, inoltre dovrà essere rispettato il principio del voto singolo (no deleghe).

Le deliberazioni devono constare di un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e raccolto in apposito registro numerato e vidimato in ciascun foglio dal Presidente.

Le deliberazioni dall'Assemblea regolarmente convocata e costituita quale organo sovrano dell'Associazione, adottate in conformità alla legge ed allo Statuto vincolano tutti gli Organi e tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni relative alla radiazione di un socio si svolgeranno a scrutinio segreto.

ARTICOLO 23 -CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno 9 membri, se superiore solo in numero dispari; essi sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo sono gli amministratori dell'Associazione. Come tali, essi svolgono il loro incarico gratuitamente ed è fatto loro espresso divieto di ricoprire analoghe posizioni in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti nell'ambito delle medesime discipline sportive.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima adunanza, procede alla distribuzione degli incarichi. Nella stessa prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina altresì la figura del Vicepresidente, che sarà scelto tra i Consiglieri eletti. E' facoltà del Consiglio Direttivo di procedere a maggioranza e per gravi e motivate ragioni alla revoca e riassegnazione degli incarichi nel suo seno, con l'eccezione della carica di Presidente, la cui attribuzione resta di esclusiva facoltà dell'Assemblea. Venendo a cessare dalla carica prima della scadenza del Consiglio uno o più componenti, questi saranno sostituiti mediante cooptazione dei soci-candidati consiglieri che abbiano riportato il maggior numero dei voti, nelle ultime votazioni, da parte dell'Assemblea. Se non fosse possibile reintegrare il Consiglio per carenza di soci-candidati, i consiglieri dimissionari resteranno in carica sino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei nuovi consiglieri. Qualora venga a mancare la figura del Presidente, entro 90 giorni il vice Presidente deve convocare

l'Assemblea dei soci perché provveda alla nomina del nuovo Presidente ed all'eventuale integrazione del Consiglio medesimo. Nelle more i poteri del Presidente saranno esercitati dal Vicepresidente. Il Presidente ed i Consiglieri subentranti così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio. Nel caso un consigliere per intervenuti motivi personali e/o lavorativi non possa più garantire la propria presenza alle sedute del Consiglio Direttivo né svolgere gli incarichi per cui è stato eletto, o debba assentarsi per oltre 3 volte consecutive alle adunanze del Consiglio Direttivo senza giustificati motivi, dovrà rassegnare le dimissioni. I membri uscenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a dare regolare consegne organizzative finanziarie e patrimoniali ai membri subentranti entro 20 giorni dalla loro elezione, riportandole su apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima adunanza utile. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche analoghe in altre società o associazioni sportive dilettantistiche.

ARTICOLO 24 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le adunanze del Consiglio Direttivo verranno indette dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e non meno di sei volte all'anno o su domanda di almeno la metà dei consiglieri, senza formalità amministrative.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere comunicato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le adunanze saranno valide purché sia presente almeno la metà più uno dei membri.

Delle adunanze del Consiglio Direttivo sarà redatto, a cura del Segretario e sotto la direzione del Presidente, un verbale che verrà riportato nell'apposito registro previa sottoscrizione dei medesimi.

Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione ed inserito nel sito internet ufficiale dell'Associazione.

ARTICOLO 25– POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a.- deliberare sulle domande di ammissione dei soci, così come previsto dall'art. 7 del presente Statuto;
- b.- redigere il rendiconto da sottoporre all'Assemblea;
- c.- indire le Assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta l'anno, nonché le Assemblee straordinarie;
- d.- redigere gli eventuali Regolamenti Interni relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e.- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- f.- attuare le finalità previste dallo Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare, tra tutti gli associati, Comitati Tecnici per la realizzazione di singole iniziative, determinandone le funzioni.

E' facoltà del Consiglio Direttivo di proporre, nel corso del suo mandato, la nomina di soci benemeriti, individuati tra persone che, per meriti sportivi, impegno, liberalità o solidarietà si siano resi particolarmente meritevoli in relazione alle finalità perseguite dall'Associazione. La proposta dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci.

Le delibere del Consiglio Direttivo saranno prese con la maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 26 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, previa delibera del Consiglio Direttivo, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscrive i bilanci preventivi e consuntivi e tutti i documenti ufficiali della SNL asd e può delegare, previa delibera del Consiglio Direttivo, altri componenti il Consiglio per lo svolgimento di singole funzioni relative ai vari incarichi.

ARTICOLO 27-ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO

Il Segretario sovrintende al personale dipendente amministrativo, provvede al disbrigo della corrispondenza e alla tenuta ed alla conservazione dei Libri Sociali e dei Registri, compila i verbali del Consiglio Direttivo, compila e tiene aggiornato il Libro dei soci; predispone, su indicazione del Presidente, l'ordine del giorno per le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 28 -ATTRIBUZIONI DEL TESORIERE

Al Tesoriere compete l'amministrazione contabile dell' Associazione.

Il Tesoriere provvede al pagamento delle spese ed alle riscossioni delle entrate come deliberato dal Consiglio Direttivo e previa autorizzazione del Presidente. Procedo alla redazione della bozza del conto preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al vaglio dell'Assemblea, previa delibera ed assunzione di responsabilità da parte del Consiglio Direttivo.

E' responsabile della cassa e depositerà le eccedenze sul conto corrente presso l'istituto di credito designato dal Consiglio stesso. Vigila sul regolare pagamento dei contributi e dei canoni sociali e provvede a costituire in mora i soci inadempienti ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

ARTICOLO 29 – COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea fra i soci che vantino conoscenze nel campo contabile-amministrativo, fiscale e tributario.

I Revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Alla prima adunanza il Collegio elegge tra i membri effettivi la figura del Presidente del collegio medesimo.

Il Collegio delibera a maggioranza e delle decisioni prese viene redatto verbale sull'apposito registro.

In caso di morte, di rinuncia, o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di numero di preferenze riportate, nelle ultime votazioni, dall'Assemblea dei soci. Se non fosse possibile reintegrare il

Collegio per carenza di soci-candidati, i Revisori dimissionari resteranno in carica sino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei sostituti.

ARTICOLO 30 – ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge per le associazioni sportive dilettantistiche e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo amministrativo-contabile, vigilare sull'osservanza della legislazione fiscale, previdenziale e societaria, accertare la coerenza delle decisioni di spesa con le indicazioni del bilancio preventivo e la regolarità del bilancio consuntivo. I Revisori devono procedere con frequenza, almeno trimestrale, ad una verifica di cassa.

Il Presidente o, in sua vece, un altro membro del Collegio deve assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 31– COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea fra i soci che vantino conoscenze in campo giuridico o societario.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Alla prima adunanza, il Collegio elegge tra i membri effettivi la figura del Presidente del collegio medesimo.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Proboviro, subentrano i supplenti in ordine di numero di preferenze riportate, nelle ultime votazioni, dall'Assemblea dei Soci. Se non fosse possibile reintegrare il Collegio per carenza di soci-candidati, i Probiviri dimissionari resteranno in carica sino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà all'elezione dei sostituti.

ARTICOLO 32 – ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Al Collegio dei Probiviri è demandato, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 del presente Statuto, di decidere inappellabilmente sulle vertenze tra soci nell'ambito dei rapporti sociali e sui reclami dei soci avverso ai provvedimenti del Consiglio Direttivo ritenuti non conformi alle norme statutarie e dei Regolamenti o lesive nei loro confronti.

Qualora in una vertenza dovesse essere personalmente interessato un componente del Collegio dei Probiviri, egli non potrà partecipare alle decisioni ed alle determinazioni che lo riguardano.

Perché le decisioni dei Probiviri siano valide è necessario che a ciascuna parte in causa sia stata data occasione di produrre gli argomenti e le testimonianze che reputa a suo favore e che, nella determinazione, siano intervenuti almeno tre Probiviri.

Delle determinazioni viene redatto verbale sull'apposito registro.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad eseguire le determinazioni del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente del Collegio presiede la Commissione Interna di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

ARTICOLO 33 CLAUSOLA COMPROMISSORIA - con rito irrituale - ARBITRATO

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, non risolte attraverso gli organi di giustizia interni all'Associazione, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV e/o FIPSAS e descritto nel Regolamento Interno.

ARTICOLO 34 –COMPOSIZIONE DEL COMITATO ELETTORALE

Il Comitato Elettorale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea fra i soci.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Alla prima adunanza, il Comitato elegge tra i membri effettivi la figura del Presidente del comitato medesimo.

Il Comitato delibera a maggioranza.

In caso di morte, di rinuncia e di decadenza di un membro, subentrano i supplenti in ordine di numero di preferenze riportate, nelle ultime votazioni, dall'Assemblea dei soci. Se non fosse possibile reintegrare il Comitato per carenza di soci-candidati, i membri dimissionari resteranno in carica sino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà all'elezione dei sostituti.

ARTICOLO 35 -COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE

Il Comitato Elettorale provvede a predisporre le liste dei candidati da presentare all'Assemblea dei soci, secondo le modalità ed i tempi fissati dal Regolamento.

I membri del Comitato Elettorale fungono da scrutatori nelle votazioni a scheda segreta dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 36-SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, determinandone i poteri.

Qualsiasi sia la causa di scioglimento il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 37-DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge.

ARTICOLO 38– REGOLAMENTI

Il Consiglio Direttivo predisporrà i regolamenti di esecuzione del presente Statuto (Regolamento Interno e Regolamento Ormezzi), che verranno sottoposti per l'approvazione all'Assemblea ordinaria dei soci.

In caso di motivata urgenza resterà facoltà del Consiglio Direttivo apportare modifiche ai predetti Regolamenti, modifiche che dovranno essere portate, per la ratifica, alla prima Assemblea dei soci.

ARTICOLO 39 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I nuovi Regolamenti di esecuzione dovranno essere affissi all'Albo sociale e pubblicati sul sito WEB della società entro 15 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

A decorrere dal quindicesimo giorno seguente all'affissione, il Consiglio Direttivo potrà applicare, in via interinale, i nuovi Regolamenti di esecuzione.

I Regolamenti esecutivi verranno comunque sottoposti , per l'approvazione e la relativa ratifica, al vaglio della prima Assemblea dei Soci successiva alla data di affissione.